



Comune di Calceranica al Lago
Provincia di Trento

**Regolamento comunale per la concessione
di finanziamenti ad Associazioni, Comitati,
Enti, Società con finalità socialmente utili,
senza scopo di lucro**

*del Comune di
Calceranica al Lago*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 dd. 28.11.1995
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 23.01.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 30.12.2016

IL SEGRETARIO
(Lironcurti Dr. Roberto)

IL SINDACO
(Pinamonti Maurizio)

CAPO I - FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Calceranica al Lago nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 7 della L.R. 31.07.1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento.

CAPO II° - PROCEDURE

ART. 5

La Giunta comunale in sede di stesura del Bilancio di previsione determina, in via generale, le entità degli interventi contributivi dopo che i soggetti interessati hanno presentato domanda di contributo.

1. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO

I soggetti aventi titolo di cui all'art. 7, devono presentare entro il 31 gennaio regolare domanda di concessione di contributo, per l'anno corrente, contenente la sotto elencata documentazione:

- A) Domanda di ammissione al contributo, contenente la dichiarazione di utilizzo del contributo riguardante la verifica che il soggetto richiedente non appartenga all'articolazione politico-organizzativa di alcun partito in relazione all'articolo 7 della L.P. 02.05.1974 n° 125 e all'articolo 4 della L.P. 18.11.1994 n° 659 (Da compilare secondo apposito modello approvato dalla Giunta Comunale).
- B) Relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso;
- C) Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, firmato dal Presidente dell'Associazione/Ente;
- D) Organigramma dell'Associazione/Ente (Da compilare secondo apposito modello approvato dalla Giunta Comunale);

La Giunta comunale dopo che il responsabile del procedimento individuato secondo l'organizzazione interna dell'ente, ha esaminato e dichiarato la completezza e l'idoneità delle domande pervenute al fine della concessione del contributo, delibera l'assegnazione e la quota del contributo nei limiti di spesa di previsione di bilancio.

Ai beneficiari del contributo sarà comunicata l'entità del contributo concesso e le modalità di liquidazione del medesimo.

2. MODALITÀ D'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO

La Giunta comunale delibera il pagamento con le seguenti modalità:

- Acconto 50% dell'importo entro il mese di maggio;
- Saldo dell'importo entro febbraio dell'anno successivo previa presentazione, entro il 31 gennaio, della seguente documentazione:
 - A) Domanda di liquidazione contributo (da compilare secondo apposito modello approvato dalla Giunta Comunale);
 - B) Bilancio consuntivo indicante le entrate e le spese sostenute, firmato dal Presidente dell'Associazione/Ente e dal Revisore dei Conti nominato dalla stessa i quali se ne assumono la responsabilità;
 - C) Relazione dell'attività svolta nell'anno per cui si chiede il saldo del contributo.

ART. 5 BIS

1. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di effettuare un controllo circa la documentazione comprovante l'effettivo sostentamento della spesa.

CAPO III° SETTORE DI INTERVENTO

ART. 6

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione Comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:
 - A) culturale ed educativo;
 - B) sportivo e ricreativo;
 - C) sociale;
 - D) sviluppo turistico ed economico;
 - E) culto pubblico;
 - F) volontariato per la protezione civile (Es. Corpo V.V.F. ecc)
 - G) tutela dei valori ambientali;
 - H) interventi straordinari;
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO IV° - SOGGETTI AMMESSI

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - A) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - B) di altri enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, del suo sviluppo socio - economico e di quella della popolazione del Comune.

- C) di altri enti privati, associazioni, società, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune, del suo sviluppo socio - economico e di quella della popolazione del Comune.
 - D) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore dello sviluppo socio - economico del Comune e della popolazione del Comune e della popolazione del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 65/93 e s.m.. I contributi non deve sovrapporsi a interventi che per Legge sono attribuiti ad altri Enti.

CAPO V° CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 8

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo 5, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e al preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad una Associazione o Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. Associazione invalidi, sordomuti, ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, su semplice richiesta oltre alla dichiarazione di cui al punto C e D del medesimo articolo.

ART. 9

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 7, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il

Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le società e le cooperative che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le società, le cooperative ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI°

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - A) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale o della popolazione del Comune comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia, Elementare e Media;
 - B) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
 - C) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di adozione annuale del piano di promozione culturale, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

CAPO VII°

ATTIVITA' SPORTIVO - RICREATIVE

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive. La concessione dei

finanziamenti avviene nel rispetto del regolamento approvato con delibera consiliare n° 58 dd. 9.9.1991 in attuazione dell'art. 15 della L.P. n. 21/90.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui al comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della attività motoria, ricreativa, sportiva, dell'utilizzo del tempo libero ed al prestigio della comunità.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

**CAPO VIII°
ATTIVITA' SOCIALE
ART. 14**

1. Il Comune quale ente esponentiale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, Patronati dipendenti - pensionati, Associazioni, varie, ecc.).

**CAPO IX°
SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO
ART. 15**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - A) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - B) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - C) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi, manifestazioni e iniziative per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;
 - D) a contributi annuali a favore di Associazioni e di altri Enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale anche a titolo gratuito o di particolare favore. L'Amministrazione Comunale può intervenire nei confronti del Consorzio di Miglioramento Fondiario o anche mediante contributi straordinari, in rapporto alle opere dallo stesso eventualmente realizzate a beneficio del patrimonio comunale.

**CAPO X°
CULTO PUBBLICO**

ART. 16

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - A) erogazioni derivanti da obblighi a titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione T.A.A. 24.3.1987 n. 7228);

- B) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 92 T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.1.1992 n. 3500/632-R;
- C) contributi ordinari e straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. n. 1/93 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 n. 6607-1/R).

**CAPO XI°
VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
ART. 17**

- 1. L'amministrazione Comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Calceranica al Lago un contributo stabilito in sede di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.8.1954 n. 24 e della L.R. 22.08.1988 n. 26, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
- 2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il Bilancio di Previsione che il Conto Consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento, fatta salva la presentazione della documentazione per le spese di investimento/acquisto di beni strumentali.
- 3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo V.V.F. ai sensi della citata normativa.

**CAPO XII°
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

ART. 18

- 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - A) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - B) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - C) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.

CAPO XIII°

ART. 19

- 1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale o della zona limitrofa per le quali l'Amministrazione Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:
 - A) relazione illustrativa con indicata la finalità;
 - B) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
 - C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi Legge 55/90 (antimafia)

- D) dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale, verificare la non duplicazione contributo e la non partecipazione ad articolazioni di partito).
- 2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.

**CAPO XIV°
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI
PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

ART. 20

- 1. L'albo di cui al presente capo è stato istituito con delibera dd. in applicazione dell'art. 22 della L. 20.12.1991, n. 412. Esso comprende i soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi, e benefici economici a carico del Bilancio Comunale.
- 2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 3. L'albo è stato istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 21

- 1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:
 - A) assistenza e sicurezza sociale;
 - B) attività sportive e ricreative nel tempo libero;
 - C) sviluppo economico;
 - D) attività culturali ed educative;
 - E) tutela dei valori ambientali;
 - F) interventi straordinari;
 - G) altri benefici ed interventi.
- 2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - A) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - B) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - C) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - D) durata, in mesi, dell'intervento;
 - E) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
- 3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione e altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - A) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - B) indirizzo;
 - C) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - D) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - E) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 22

- 1. Alla redazione dell'albo e agli aggiornamenti provvede l'ufficio Ragioneria, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati ed in base alle risultanze contabili.
- 2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
- 3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

